

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ACCORDO RIPARTIZIONE FONDO DIRIGENTI PER L'ANNO
2024

(art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001)

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il fondo della posizione e del risultato del personale dirigente per l'anno 2024, operata provvisoriamente, è stato quantificato avendo a riferimento principalmente:

- le risultanze dei provvedimenti dichiarativi della costituzione dei Fondi condotta nell'anno 2016. Si ricorda che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10/15 del 4/03/2015, avente ad oggetto "*Direttive generali in materia di personale aziendale e linee di indirizzo in tema di contrattazione decentrata*" è stata demandata al Direttore fra l'altro una puntuale verifica della costituzione dei fondi per il salario accessorio della Dirigenza in funzione di una corretta costituzione del fondo risorse decentrate relativo all'anno 2014 ai sensi dell'art. 26 CCNL 23/12/99 e successive modifiche e integrazioni;
- il provvedimento del Direttore n. 97/20 del 31/08/2020 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA POSIZIONE E DEL RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2020- COSTITUZIONE PROVVISORIA" che quantifica in € 218.791,00 le risorse complessive destinate alla contrattazione integrativa dei dirigenti aziendali per l'anno 2020;
- la rideterminazione risorse del fondo finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 a seguito dell'integrazione delle risorse di cui all'art. 56 anno 2020 CCNL personale della dirigenza dell'area funzioni locali triennio 2016-2018 del 17 dicembre 2020 in particolare il Provvedimento n. 21/21 del 17/02/2021 "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA DELL'AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016 - 2018 DEL 17 DICEMBRE 2020: RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE RISORSE DELLA COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO FINANZIAMENTO DELLA POSIZIONE E DEL RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DELL'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 56";
- la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 operata con provvedimento del direttore n. 66/22 del 31/05/2022 "AREA DELLA DIRIGENZA - COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - ART. 57, CCNL 2016-2018" e successivamente assestata con provvedimento n. 88/22 del 22/07/2022 "AREA DELLA DIRIGENZA - ASSESTAMENTO COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - ART. 57, CCNL 2016-2018- INCREMENTO RISORSE EX ART. 57, COMMA 2 LETT. E) CCNL 17 DICEMBRE 2020".
- La costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 operata con il provvedimento del Direttore n. 56/23 del 02/05/2023 "AREA DELLA DIRIGENZA - COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - ART. 57,

CCNL 2016-2018 E RIDETERMINAZIONE LIMITE EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 75/201 A SEGUITO INCLUSIONE DELLE RISORSE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA A TEMPO DETERMINATO NEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA POSIZIONE E DEL RISULTATO DELLA DIRIGENZA;

- I provvedimenti nn. 135/23, 136/23, 137/23, 138/23, 139/23 è stata rideterminata la consistenza delle risorse per il salario accessorio alla Dirigenza dall'anno 2018 all'anno 2022.

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 viene costituito ai sensi delle disposizioni contrattuali introdotte con il nuovo CCNL del 17 dicembre 2020.

Le risorse che compongono il nuovo fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti, elencate all'art. 57, comma 2, costituito a decorrere dal 2021, sono le seguenti:

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili** - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. 165/2001 - **destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020**, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre 2020; in tale importo, quindi, confluisce anche il valore conseguente all'applicazione del citato art. 56, comma 1, corrispondente all'incremento dell'1,53% del monte salari 2015;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. 165/2001;
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018);
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico).
- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

Nell'anno 2023, considerato:

- che il d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R ha sostituito l'art. 58, comma 4 del d.p.g.r. 8 Agosto 2003 n. 47/R con la seguente formulazione "*Il trattamento*

economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti)";

- *che il CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020 all'art. 43 prevede "La presente sezione si applica ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ del 13/7/2016, degli enti e delle amministrazioni, già destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area II";*
- *che il contratto del Direttore dell'Azienda a tempo determinato di diritto privato in vigore per l'anno 2023, siglato il 27 dicembre 2021, prevede all'art. 12.1 "Al prestatore di lavoro si applicano, per quanto compatibile in ragione della peculiarità di un rapporto di lavoro a termine, gli istituti contrattuali previsti per i dirigenti a tempo indeterminato dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto individuale si fa riferimento, anche relativamente alla responsabilità disciplinare e alle incompatibilità, alla contrattazione collettiva, alla vigente legislazione regionale per quanto concretamente applicabile, alle norme di cui al D. Lgs. 165/01 suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dirigenti assunti a tempo determinato presso l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, alle norme nazionali, comprese le norme del diritto comune del lavoro applicabili, al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47R/2003 e sue modificazioni ed integrazioni, al Regolamento Organizzativo Aziendale e, in via residuale, per quanto non altrimenti disciplinato alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei Dirigenti della P.A. Al presente rapporto di lavoro si applicheranno, se ed in quanto applicabili, le norme contenute nei contratti nazionali di lavoro che saranno stipulati, vigenti nel tempo;*

si è ritenuto opportuno, in via prudenziale, includere le risorse della retribuzione di posizione e di risultato del Direttore dell'Azienda nel Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza.

LIMITI ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI

L'art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 – recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche "-dispone-<...> al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche <...>, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato <...>";

Ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23 del d.lgs. 75/2017, con il provvedimento n. 56/23 è stato integrato il totale delle risorse del trattamento accessorio del personale dirigente **per l'anno 2016 di cui ai provvedimenti del Direttore n. 419/16** "Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza anno 2016 - costituzione provvisoria" e n. 127/18 "Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigente per l'anno 2016: costituzione definitiva", pari a € 222.936,00, con gli importi della retribuzione di posizione e risultato del Direttore a tempo determinato.

Il contratto, di diritto privato, in vigore per l'anno 2016, siglato il 7 ottobre 2014 il cui schema è stato approvato con Deliberazione del Cda n. 48/14 del 29 settembre 2014, all'art. 6, comma 1, prevede:

- all'art. 6.1 "La retribuzione annua è stabilita nell'importo di € 107.936,66 al lordo delle ritenute di legge che sono poste a carico del percettore della retribuzione" da ricondursi alla seguente composizione:
 - € 43.310,90 stipendio tabellare di cui art. Art. 3, comma 2 del CCNL 3.8.2010;
 - € 64.625,76 retribuzione di posizione (per differenza);
- all'art. 6, comma 5, prevede "la valutazione positiva dei risultati conseguiti determina l'attribuzione di una quota aggiuntiva di compenso di importo non superiore al 20% della retribuzione su richiamata pari ad € 21.587,33 lordi in misura annua";

Pertanto e ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23 del d.lgs. 75/2017, il totale delle risorse del trattamento accessorio del personale dirigente per l'anno 2016 deve essere integrato degli importi della retribuzione di posizione e di risultato previsti dal contratto del direttore a tempo determinato in vigore per l'anno 2016 pari rispettivamente ad € 64.625,76 ed € 21.587,33.

Il limite ex art. 23 del d.lgs. 75/2017 risulta pertanto rideterminato con il provvedimento n. 56/23 in **€ 309.149,09**.

Per quanto riguarda la costituzione provvisoria del fondo dirigenti anno 2024 non si applica la riduzione ex art. 23 del d.lgs. 75/2017 in quanto le risorse costituite per il 2024 e sottoposte al limite sono inferiori alla quantificazione delle risorse per l'anno 2016.

Nella tabella allegata alla presente relazione, alla lett. A sono esposti gli importi differenziati fra risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, risorse variabili e decurtazioni del Fondo (Sezione I-V), illustrando la corrispondenza fra gli importi del fondo 2024 con quelli del fondo 2016 (integrato delle risorse relative al Direttore dell'Azienda a tempo determinato).

Di seguito, si riportano le informazioni di rilievo rispetto alle modalità e dettagli relativi alla quantificazione delle risorse, delle decurtazioni riportate e degli incrementi intervenuti per il 2024.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

ART. 57 COMMA 2 LETT. A CCNL 17/12/2020 UNICO IMPORTO CONSOLIDATO

L'unico importo consolidato è pari ad € 312.133,70

- **Risorse storiche consolidate**

Le risorse storiche consolidate 2020 sono pari ad € 224.632,14

Le risorse storiche consolidate derivano tutte dalla ricognizione delle componenti dei fondi operata con i provvedimenti del direttore dal n. 99/16 al n. 104/16 del 11 aprile 2016.

- **Incrementi**

Le risorse stabili sono incrementate :

- **dalla retribuzione di posizione e di risultato del Direttore dell'Azienda a tempo determinato per le motivazioni enucleate nella premessa del presente documento.** Il contratto del Direttore dell'Azienda, di diritto privato, vigente per l'anno 2024, il cui schema è stato approvato con Deliberazione del Cda n. 85/21 e siglato il 27 dicembre 2021, prevede:
 - o all'art. 6, comma 1, *"la retribuzione annua è stabilita nell'importo di € 113.958,12 al lordo delle ritenute di legge che sono poste a carico del percettore della retribuzione ed è soggetto ad automatico adeguamento secondo quanto stabilito all'art. 58 comma 4 del citato DPGRT 47/R"* da ricondursi alla seguente composizione:
 - € 45.260,77 stipendio tabellare di cui art. Art. 54, comma 3 del CCNL 17.10.2020;
 - € 409,50 retribuzione posizione importo annuo di cui art. Art. 54, comma 4 del CCNL 17/10/2020;
 - 68.287,85 retribuzione di posizione (per differenza);
 - o all'art. 6, comma 5, *"la valutazione positiva dei risultati conseguiti determina l'attribuzione di una quota aggiuntiva di compenso di importo non superiore a € 12.950,00 lordi in misura annua"*;

Sono state pertanto inserite in alimentazione del fondo 2024 le risorse necessarie al Finanziamento della retribuzione e del risultato del Direttore, pari ad € 81.647,35, di cui € 68.697,35 quali retribuzione di posizione e € 12.950,00 quali retribuzione di risultato;

- **l'adeguamento dell'incremento operato ai sensi del ccnl 2016-2018 17 dicembre 2020, comma 1 dell'art. 56 del CCNL 17.12.2020** *"A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione"*: **a seguito dell'inglobamento della retribuzione di posizione e di risultato del Direttore tale adeguamento è stato incrementato per € 1.709,21**

Tal incrementi erano stati determinati con provvedimento n. 21/21 per € 5.841,14 secondo il seguente calcolo:

MONTE SALARI DELLA DIRIGENZA 2015 CONTO ANNUALE	mensilità	T12 Totale Oneri per Competenze Stipendiali						T13 Oneri per Indennità e Compensi Accessori				T15 Fondo per la contrattazione	INCREMENTO Art. 56 ccnl 17/12/00	
		STIPENDIO	RIA/PROGR. ECONOMICA DI ANZIANITA'	TREDICESIMA MENSILITA'	RECUPERI PER RITARDI ASSENZE ETC	arretrati anni precedenti	TOTALE T12	IND. DI VACANZA CONTRATTUA	RETRIBUZI ONE DI POSIZIONE	RETRIBUIO NE DI RISULTATO	TOTALE T13	RETRIBUZIONE DI RISULTATO		TOTALE MONTE SALARI 2015
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	48	159.917	2.938	13.668	-275	0	176.248,00	1.162	147.945		149.107	56.419	381.774,00	5.841,14

Per la definizione del monte salari anno 2015, approvata con provvedimento n. 15/21 del 4 febbraio 2021, è stato tenuto conto del parere ARAN AII_95, secondo il quale: *"Relativamente, alla nozione di monte salari, introdotta nella contrattazione collettiva già nel precedente regime pubblicistico, si fa presente che essa, come evidenziato negli "Elementi quadro per la contrattazione decentrata" formulati dalla scrivente Agenzia nel 1996 e ribadito nei successivi orientamenti applicativi formulati in materia, ricomprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento, rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in sede di rilevazione del conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio nel suddetto anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposta a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell'amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del "monte salari", oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati previsti in sede di rinnovo contrattuale relativamente ad anni precedenti. Poiché la nozione di "monte salari" viene presa in considerazione sia per la quantificazione delle risorse destinate a livello nazionale per la copertura degli oneri conseguenti ai rinnovi dei CCNL (parte economica), sia per stabilire limiti massimi di incremento delle risorse decentrate (sia stabili che variabili), con separato riferimento a ciascuna delle diverse categorie di personale presenti negli enti del Comparto regioni-Autonomie Locali, è evidente che, a differenza della nozione di spesa del personale, essa non è unica per tutti i dipendenti dell'ente ma assume, necessariamente, distinti valori per ciascuna delle aree contrattuali presenti nel comparto delle regioni e delle autonomie locali (personale non dirigente, dirigenti, segretari comunali e provinciali). Gli enti, quindi, quando hanno bisogno di individuare il proprio monte salari riferito ad un anno specifico e con riferimento ad una specifica categoria di personale (dirigenti, non dirigenti, segretari comunali e provinciali), non devono ricorrere ad alcun procedimento di calcolo o di ricalcolo complesso, ma devono semplicemente far riferimento ai dati quantitativi già contenuti nel conto annuale predisposto e inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il periodo annuale che interessa."*

Nel monte salari della Dirigenza 2015, definito con provvedimento del Direttore n. 15/21 non erano stati considerati, ai fini di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, gli emolumenti corrisposti al Direttore dell'Azienda in quanto la corresponsione degli emolumenti al Direttore Generale dell'Azienda si era ritenuta estranea rispetto al fondo finanziamento della posizione e del risultato della Dirigenza.

Con l'inglobamento della retribuzione del Direttore Generale nel fondo risorse accessorie della dirigenza si è proceduto, con provvedimento n. 56/23, a ridefinire le risorse ex art. 56, comma 1, del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 in € 7.550,35 secondo lo schema seguente:

■ Monte Salari 2015 di cui al provvedimento n. 15/21:	€ 381.774,00
■ Incremento ex art. 56, comma 1 CCNL 17.10.20 (provv. 21/21):	€ 5.841,14
Conto annuale 2015 - T12 Totale Oneri per Competenze Stipendiali	
<i>DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.110 C.1 TUEL</i>	
12 mensilità stipendio € 107.937,00	
Conto annuale 2015 - T13 Totale Oneri per Competenze Stipendiali	
<i>DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.110 C.1 TUEL</i>	
RETRIBUZIONE DI RISULTATO € 3.776	
■ TOTALE Monte salari 2015 DIRETTORE GENERALE	€ 111.713,00
■ INCREMENTO ART. 56, COMMA 1 (MS direttore generale)	€ 1.709,21
■ TOTALE INCREMENTO ART. 56, COMMA 1	€ 7.550,35

- **l'incremento**, operato con provvedimento del Direttore di assestamento alla costituzione provvisoria n. 88/22, **ex art. 57 comma 2 lett. E) CCNL 17 dicembre 2020**, secondo quanto previsto dalle Direttive di contrattazione di cui alla Deliberazione del CdA n. 43/22 del 13/07/2022, in virtù delle modifiche organizzative apportate con deliberazione del CdA n. 7/22 del 7 marzo 2022 "DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO: APPROVAZIONE" con la quale sono state individuate 5 aree funzionali, incrementando un'area funzionale rispetto alla precedente macrostruttura. L'incremento pari ad € per € 4.145,00 rappresenta il massimo importo inseribile fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75.

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione delle risorse stabili pari ad € 312.133,70.

ART. 26 C. 1 LETT. A. CCNL 98-01 Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998	210.319
--	---------

INCREMENTI CCNL 98-01 (CCNL 23/12/99 art. 26 comma 1 lett. d) Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997	4.318
INCREMENTI CCNL 02-05 (CCNL 22/02/2006 art. 23 Comma 1 e Comma 3)DI CUI ART. 23 C. 1 Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)	6.240
INCREMENTI CCNL 02-05 (CCNL 22/02/2006 art. 23 Comma 1 e Comma 3) DI CUI ART. 23 C. 3 Incremento di un importo pari al 1,66% del monte salari 2001	9.079
INCREMENTI CCNL 04-05 (CCNL 14/5/2007 art. 4) DI CUI ART. 4 C. 1 Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 1.144,00	10.296
INCREMENTI CCNL 04-05 (CCNL 14/5/2007 art. 4) DI CUI ART. 4 C. 4 Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003	5.371
INCREMENTI CCNL 06-09 (CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 1 e comma 4) DI CUI ART. 16 C. 1 Incremento della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo pari a € 478,40	4.306
INCREMENTI CCNL 06-09 (CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 1 e comma 4) DI CUI ART. 16 C. 4 Incremento nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005	9.754
INCREMENTI CCNL 08-09 (CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 1 e comma 4) DI CUI ART. 5 C. 1 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2009, è incrementato di un importo annuo lordo pari a € 611,00	5.499
INCREMENTI CCNL 08-09 (CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 1 e comma 4) DI CUI ART. 5 C. 4 Incremento nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007	4.912
INCREMENTO CCNL 2016-2018 17 dicembre 2020, comma 1 dell'art. 56 del CCNL ""A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione"	7.550
RIA E MAT. EC.C PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 LETT. G CCNL 98-01 Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione)	11.577
INCREMENTI DOTAZIONE ORGANICA/RIORGANIZZAZIONE STABILE SERVIZI (ART. 26 C. 3 P. FISSA CCNL 98-01) In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica C	47.161
RIDUZIONE STABILE ORG. DIRIGENTI CCNL 23/12/99 art. 26 comma 5 Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale	21.569
DECURTAZIONE FONDO CCNL 00-01 art. 1 comma 3 CCNL 12/02/2002 Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000) N. 12 POSIZIONI AL NETTO INCREMENTO FONDO CCNL 00-01 art. 1 comma 6 CCNL 12/02/2002 L'importo di cui alla lett. e) del comma 3 incrementa nuovamente le disponibilità del fondo di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, relativamente ai posti di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppressi successivamente all'1.9.2001 , N. 6 POSIZIONI	-20.142
DECURTAZIONE FONDO per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2 bis seconda parte L. 122/2010)	-111.468
INCREMENTO ART. 57, comma 2, lett e) del CCNL 17 dicembre 2020 per l'Area delle Funzioni Locali- risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili DELIBERAZIONE CDA N. 7/22 INCREMENTO DI UNA AREA FUNZIONALE	4.145
RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRETTORE GENERALE	68.697
RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE GENERALE	12.950

Totale RISORSE STABILI	312.134
-------------------------------	----------------

IL TOTALE DELLE RISORSE STABILI E' PARI AD € 312.134

Sezione II - Risorse variabili

SOMME CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ONNICOMPRESIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 60 -INTEGRAZIONE EX ART. 57, COMMA 2, LETT. D, CCNL 17/12/2020

Non sono iscritte in sede di costituzione provvisoria tali risorse in quanto non sussiste la fattispecie. Gli eventuali emolumenti che saranno versati all'Amministrazione per tali finalità integreranno le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, comma 2, lett. d) garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione.

IL TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI E' PARI AD € 0,00

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Non si applica la decurtazione secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017 in quanto le risorse costituite per il 2024 sono inferiori alla quantificazione delle risorse per l'anno 2016, considerato che l'aumento art. 56, comma 1, del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, in quanto disposto direttamente dal contratto nazionale, sulla base delle previsioni della legge di bilancio 2019, va in deroga al tetto del salario accessorio posto dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017. In particolare ai sensi del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 1: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico [...]"*, in coerenza con quanto precedentemente espresso dai magistrati contabili della Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9 ottobre 2018 in merito agli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018.

Con provvedimento n. 56/23 del 02/05/2023 "AREA DELLA DIRIGENZA - COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - ART. 57, CCNL 2016-2018 E RIDETERMINAZIONE LIMITE EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 75/201 A SEGUITO INCLUSIONE DELLE RISORSE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA A TEMPO DETERMINATO NEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA POSIZIONE E DEL RISULTATO DELLA DIRIGENZA" è stato rideterminato il limite di cui di cui all'art. 23 del d.lgs. 75/2017, in **€ 309.149,09**, integrando il totale delle risorse del trattamento accessorio del personale dirigente per l'anno 2016 di cui ai provvedimenti del Direttore n. 419/16 - costituzione

provvisoria - e n. 127/18 – costituzione definitiva- degli importi della retribuzione di posizione e di risultato previsti dal contratto del direttore generale a tempo determinato in vigore per l'anno 2016 pari rispettivamente ad € 64.625,76 ed € 21.587,33.

Le risorse costituite per il 2024 pari ad € 312.133,70 al netto delle somme NON SOGGETTE A VINCOLI art. 23 del d.lgs. 75/2017 EX Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 2

→ INCREMENTO CCNL 2016-2018 17 dicembre 2020, comma 1 dell'art. 56 pari ad € 7.550,35

sono pari ad € 304.583,35.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione

€ 312.133,70

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione

0,00

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione

€ 312.133,70

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sussiste la fattispecie